

ESGENTE



9033/14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONI UNITE CIVILI

*RICORSI CON
MOTIVI
ATTINENTI
ALLA
GIURISDIZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI - Primo Pres.te f.f. -
- Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Presidente Sezione - R.G.N. 7089/2013
- Dott. RENATO RORDORF - Presidente Sezione - Cron. 9033
- Dott. FABRIZIO FORTE - Presidente Sezione - Rep. CU
- Dott. LUIGI MACIOCE - Presidente Sezione - Ud. 11/03/2014
- Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Consigliere - CC
- Dott. VITTORIO NOBILE - Rel. Consigliere -
- Dott. ROBERTA VIVALDI - Consigliere -
- Dott. STEFANO PETITTI - Consigliere -

V. White

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 7089-2013 proposto da:

ROMANO CARMINE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
G. AVEZZANA 2/B, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO
CAMMAROTA, rappresentato e difeso dall'avvocato
TRAPANESE ANTONIO, per delega a margine del ricorso;

2014
158

- **ricorrente** -

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., FERROVIE DELLO STATO
ITALIANE S.P.A. (già Ferrovie dello Stato s.p.a.),

FERSERVIZI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE UMBERTO TUPINI 113, presso lo studio dell'avvocato CORBO NICOLA, che la rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso;

- **controricorrenti** -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 36970/10 del TRIBUNALE di ROMA;

uditi gli avvocati Antonio TRAPANESE, Maurizio MESSINA per delega dell'avvocato Nicola Corbo;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2014 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario FRESA, il quale chiede alla Corte di cassazione l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.





FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 5721 del 2000 (confermata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 600 del 2002 e passata in giudicato) il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato a Carmine Romano dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato, con effetto dal 12-9-1998, "ai fini dell'attuazione del programma di ristrutturazione e risanamento della società.....", ordinando alla resistente la reintegra del Romano nel posto di lavoro e condannandola a pagare a titolo di risarcimento dei danni la retribuzione globale di fatto dal licenziamento all'effettiva reintegra.

Il Romano esercitava il diritto di opzione di cui all'art. 18, comma V, della legge n. 300 del 1970, accettando in alternativa alla reintegra, il pagamento delle quindici mensilità.

La società provvedeva al pagamento del dovuto in forza del giudicato operando sull'importo complessivo una trattenuta IRPEF pari ad euro 21.533,06.

Il Romano, sostenendo che la società non avrebbe dovuto operare la ritenuta fiscale (in specie "comunque" sulle "quindici mensilità, frutto della scelta opzionale", in considerazione della natura risarcitoria delle stesse) ha adito il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, chiedendo la condanna della società al pagamento della somma indebitamente trattenuta.

Instauratosi il contraddittorio con Ferrovie dello Stato s.p.a. e Ferservizi s.p.a., e, a seguito di ordine di integrazione da parte del giudice, anche con Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., le società si sono costituite eccependo in primo luogo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Con atto notificato il 13-3-2013 il Romano propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ritenendo che la controversia appartenga al Giudice ordinario ed all'uopo rilevando che con la domanda si assume che "il datore di lavoro, in questa fattispecie, arrogandosi una qualifica di sostituto di imposta, non ha adempiuto correttamente all'esecuzione del rapporto di lavoro, provocando una diminuzione patrimoniale ingiustificata, qualificata come *damnum emergens* e conseguente indebito oggettivo, ex art. 2033 e ss. c.c..

Le s.p.a. Ferrovie dello Stato Italiane, Ferservizi e Rete Ferroviaria Italiana, resistono con controricorso, rilevando che la controversia "attiene alla sussistenza dell'obbligo datoriale di operare o meno quale sostituto di imposta e dunque appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice specializzato, e cioè delle Commissioni Tributarie" e che, in subordine, il contraddittorio dovrebbe essere integrato nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria. In ogni caso le società deducono la natura retributiva dell'indennità sostitutiva di cui all'art. 18, comma, 5 della legge n. 300 del 1970.

Disposta la trattazione in camera di consiglio ex art. 375 n. 4 e 380 ter c.p.c., il Pubblico Ministero con le sue conclusioni scritte ha chiesto l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Ciò posto va rilevato che, come è stato ripetutamente affermato da queste Sezioni Unite e va qui ribadito, "le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma

V. M. M.

rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario" (v. Cass. S.U. 26-6-2009 n. 15031, Cass. S.U. 26-6-2009 n. 15032, Cass. S.U. 8-4-2010 n. 8312).

Del resto, come pure è stato precisato, in tali controversie manca di regola un "atto qualificato" rientrante nella tipologia di cui al d.l.gs. n. 546 del 1992, riconducibile all'autorità fiscale, (v. Cass. S.U. 19-12-2009 n. 26820, Cass. S.U. 8-11-2012 n. 19289, Cass. 6-6-2013 n. 14302) e "l'Amministrazione finanziaria non assume la veste di litisconsorte necessario, tenuto conto dell'autonomia del rapporto tributario rispetto a quello privatistico intercorrente tra le parti e della diversità degli effetti della pronuncia relativa a quest'ultimo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tributaria, le quali, peraltro, non escludono il potere del giudice ordinario di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario (v. Cass. S.U. 26-6-2009 n. 15032, Cass. S. U. 28-1-2011 n. 2064).

In base a tale indirizzo, ormai consolidato, va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario davanti al quale vanno rimesse le parti, anche per la statuizione sulle spese del presente regolamento.


P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale rimette le parti, anche per la statuizione sulle spese.


Vibile

Roma 11 marzo 2014

IL PRESIDENTE



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Anna PANTALBO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 18 APR. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Anna PANTALBO

